



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere - Relatrice
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente a oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva”;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, relativa alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

VISTA la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 del Presidente del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza formulata con nota del 13 maggio 2025, pervenuta alla Sezione tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede centrale e acquisita da questo Ufficio in pari data al protocollo n. 679;

VISTA l’ordinanza n. 13/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Camera di consiglio del 27 maggio 2025;

UDITO il magistrato relatore Dott.ssa Elisabetta Midenà

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Presidente del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza ha rappresentato a questa Corte che il Direttore del Conservatorio aveva svolto le funzioni di RUP in un contratto di appalto stipulato dal Conservatorio in data 14.3.2023 (Contratto prot. n. 1602 per la realizzazione di opere edili previste dal “Progetto Edilizia di cui al DM MEF- MIUR N. 57864 del 6 aprile 2018” – CUP E39C18000160001 – CIG 948959123). Detto contratto è stato concluso con certificato di ultimazione lavori emesso in data 27.9.2023. La Direzione Amministrativa p.t. ha negato la corresponsione al citato Direttore del compenso quale RUP, ritenendola incompatibile con il principio di onnicomprensività del trattamento economico complessivo a favore dei dirigenti pubblici previsto dall’art. 24 c. 1 bis e 3 del d.lgs. 165/2001. Al contrario, per il Direttore del Conservatorio esisterebbe il diritto alla corresponsione di detto compenso in quanto, tra l’altro, il compenso è espressamente previsto *“dalla misura di finanziamento dei*

lavori” ed esistono precedente giurisprudenziali favorevoli a tale corresponsione a dirigenti scolastici (equiparati ai direttori di AFAM) per progetti finanziati con Fondi Europei. Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Conservatorio si è rivolto a questa Corte per un parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 circa, in primo luogo, la legittimità o meno della corresponsione del compenso quale RUP, in favore del Direttore p.t. del Conservatorio; in secondo luogo, in merito all’ipotizzabilità o meno di un ipotetico danno erariale in caso di erogazione di detto compenso.

Considerato in

DIRITTO

L’esame dei profili di merito del parere è precluso dalla mancanza del requisito di ammissibilità soggettiva in capo al richiedente, secondo quanto di seguito specificato.

L’esercizio dell’attività consultiva da parte della magistratura contabile è sottoposto alla verifica preliminare della ricorrenza congiunta di due requisiti di ammissibilità, l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo. Ciò al fine di evitare, da un lato, che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali in ordine a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa (cfr. Corte Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 5/2006) e, dall’altro, di dar luogo a non consentite forme di cogestione amministrativa.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale) come precisato nell’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 e richiamato in epigrafe. Viceversa, sotto il profilo oggettivo, la verifica preliminare di ammissibilità deve riguardare i seguenti aspetti: **1)** attinenza del quesito formulato alla materia della contabilità pubblica (il cui perimetro di operatività è stato oggetto negli anni di ripetuti interventi in chiave ermeneutica da parte della giurisprudenza contabile); **2)** carattere di generalità e astrattezza del quesito posto; **3)** mancanza di interferenza del medesimo con le

altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altri organi giurisdizionali.

La Sezione delle Autonomie (cfr. Corte conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020/QMIG) ha avuto modo di specificare ulteriormente i requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva *“indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva e che giustificano la peculiare attribuzione ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003”*.

Per quanto di interesse in questa sede, è stato sottolineato che l'aspetto soggettivo postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l'una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l'istanza così come individuati dal medesimo art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (elencazione da ritenersi tassativa in quanto riproduttiva di quella contenuta nell'art. 114 Cost. di cui il già menzionato art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 costituisce attuazione); l'altra interna, volta ad accertare il possesso in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di parere, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti (cfr. nel medesimo senso, Corte conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 9/2022/PAR e 26/2022/PAR).

In considerazione di quanto sopra, nel caso di specie, risulta di immediata evidenza l'assenza in capo al richiedente (Presidente di un Conservatorio/AFAM) della doppia legittimazione soggettiva indispensabile ai fini dell'attivazione dell'ausilio consultivo di questa Sezione.

Invero, la richiesta di parere non proviene da alcuno degli enti individuati dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (legittimazione soggettiva esterna) né è stata sottoscritta da alcuno dei massimi organi rappresentativi degli enti locali (legittimazione soggettiva interna): la carenza in concreto del presupposto soggettivo di ammissibilità riveste carattere assorbente e preclude ogni altra valutazione circa la sussistenza di quello oggettivo nonchè, conseguentemente, l'esame del merito del quesito, come costantemente affermato in casi analoghi a quello in esame dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni nn. 332/2016/PAR e 423/2010/PAR; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 101/2021/PAR; Sez. Reg. Contr. Abruzzo,

deliberazione n. 98/2018/PAR; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 175/2019/PAR).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midenà

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2025

IL FUNZIONARIO

Preposto all'ufficio di supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO